
 <p>Unione Europea</p> <p>FONDI STRUTTURALI EUROPEI</p> <p>pon 2007-2013</p>  <p>MIUR</p> <p>Con l'Europa investiamo nel vostro futuro!</p>	<p>Liceo Scientifico Statale "A. Gallotta" Autonomia N. 60 Via Caduti di Bruxelles, 84025 Eboli (SA) Tel 0828367503 - fax 0828.361789 www.liceogallotta.com - email: liceogallotta@virgilio.it C.F.: 82003690656 - cod. Min.: SAPS01000G</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot. n. 1330 C/1

Eboli, 05-03-2014

Al Personale Docente e ATA
a T.I.

SEDE

Oggetto: individuazione eventuali soprannumerari.


Ai fini di eventuali perdenti posto, per l'a.s. 2014/2015, è necessario apportare per le diverse classi di concorso le relative graduatorie di Istituto e, pertanto, le SS. LL. sono invitate a compilare l'allegata "Scheda" da restituire a questo ufficio entro il 18 marzo p.v.

Lo scrivente ha individuato la sig.ra Capo Annamaria e Perrotta Carmela come referenti per ogni utile informazione.

Si allega scheda e modello dichiarazione personale.

ACapo

Il Dirigente Scolastico
Angelo Scelza



SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI PER L'A.S. 2014/2015

Il/La sottoscritto/a nato/a a (prov.)
 il residente in a insegnante di
 (cl. di concorso) titolare presso la Scuola
 di
 dall'a.s. 20.... / con decorrenza giuridica dal/...../..... immesso in ruolo ai sensi
 con effettiva assunzione in servizio dal/...../.....,

I – ANZIANITA' DI SERVIZIO:

da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	Controllo Dir. Scol.
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) (Punti 6)			
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) (Punti 6)			
B) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola materna (4) (Punti 3)			
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica) per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio di cui al punto B (Punti 3)			
B2) per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio preruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola materna, effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) e (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto B) e B1) (Punti 3)			
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B,B1, B2, B3. N.B.: per i trasferimenti d'ufficio si veda anche la nota 5 bis). (Punti 6) Per ogni ulteriore anno di servizio: - entro il quinquennio (Punti 2) - oltre il quinquennio (Punti 3) per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia.			
C1) per ogni anno di servizio di ruolo prestato, senza soluzione di continuità, nella sede di attuale titolarità (5 bis) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1),B2), (Punti 1)			
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti , verrà riconosciuto, dopo il predetto triennio, un tantum, un punteggio aggiuntivo di (Punti 10) (tale punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo)			

II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7):

da compilare a cura dell'interessato	Punti	Controllo Dir. Scol.
Tipo di esigenza		
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) (Punti 6)		
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) (Punti 4)		
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età (8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro) (Punti 3)		
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicosipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (9) (Punti 6)		

III - TITOLI GENERALI:

Tipo di titolo	Punti	Controllo Dir. Scol.
A) per ogni promozione di merito distinto (Punti 3)		
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (in scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) (Punti 12)		
C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma (Punti 5) (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)		
D) per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12) (Punti 3)		
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni corso..... (Punti 1) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)		
F) per ogni diploma di laurea, di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, d'istituto superiore di educazione fisica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (12)..... (Punti 5)		
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca" (Punti 5)		
I) per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/97 n°425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino all'anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame..... (Punti 1)		
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di (punti 10)		

Data

firma

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande di passaggio di ruolo e per l'individuazione del perdente posto si precisa quanto segue:

nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;

nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda;

nella valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimenti a domanda e d'ufficio)

è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento

L'anzianità di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con certificato di servizio.

L'anzianità di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti quello derivante dalla restituzione in integrum operata a seguito di un giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola media ed istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge.

L'anzianità di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio preruolo e di ruolo prestato nella scuola materna da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola elementare. L'anzianità di cui alla lettera B) comprende anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio preruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. (Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego).

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).

La valutazione del servizio pre-ruolo viene effettuata nella seguente maniera: - i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4 anni è valutato per i 2/3 (due terzi). Pertanto, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:

● primi 4 anni (valutati per intero) \Rightarrow 4 anni x 3 punti = 12 punti

● rimanenti 2 anni (valutati due terzi) \Rightarrow 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti

● totale: 12 punti + 4 punti \Rightarrow 16 punti.

Oltre che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola media deve essere sempre valutato, i servizi di cui al precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.

Nel caso di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado il punteggio relativo all'anzianità di servizio prevista dalla lettera B) del punto I della tabella di valutazione è integrato dal punteggio aggiuntivo stabilito nella lettera B1) delle stesse tabelle.

Il servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole è valutato il doppio, anche nei casi di mancata prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire che in tutti i casi il punteggio è raddoppiato in quanto, ad esempio, per quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del servizio preruolo, il punteggio derivante da 4 anni di preruolo vale 12 punti, mentre quello derivante da 8 anni (che corrispondono a 4 anni valutati il doppio) assomma a 20 punti e non a 24.

Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio.

Al personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo 16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio (Lettera A) e lettera B) - nella parte relativa al servizio in altro ruolo - del titolo I delle tabelle di valutazione). Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Ai fini della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla legge 127 del 17 maggio 1997, modificata ed integrata dalla legge 191 del 16 giugno 1998, dalla c.m. 349 emanata il 7 agosto 1998 dal ministero della pubblica istruzione contenente indicazioni operative sulle certificazioni, nonché dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 (regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15/05/97 n.127).

1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola materna; b) alla scuola elementare; c) alla scuola media; d) agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e artistica. Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica o di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.

Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.

2) Ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile - per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

3) La dizione 'piccole isole' comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna).

4) Va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza.

Nella stessa misura è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni, nei limiti previsti dagli artt. 485, 490 del D.L.vo n.297/94 ai fini della valutabilità per la carriera, nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n.370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n.576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento sia richiesto indifferentemente per le scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o per posti di sostegno o per DOS, il punteggio è raddoppiato.

Relativamente ai docenti delle scuole elementari, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.

Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.

5) La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti a domanda) deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale conforme all'apposito modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola elementare, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola materna e per la scuola elementare dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio.

Per la scuola elementare, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio

Si precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto o - per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica - nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per l'istruzione e la formazione dell'età adulta a suo tempo individuati a livello di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).

Da tale ultimo requisito - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 12 - si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario della precedenza di cui all'art. 9, titolo I, punto II), - Personale trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio - del presente contratto.

Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I., di esoneri sindacali, di incarico della presidenza di scuole secondarie, di esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei presidi, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, etc. Si precisa, inoltre, che nel caso di sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno del quinquennio successivo anche il trasferimento nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. Similmente si riconosce la continuità del servizio anche al personale che, coinvolto nelle operazioni di dimensionamento della rete scolastica, abbia modificato la propria titolarità.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si richiama l'attenzione sul fatto che le predette tabelle sono infatti utilizzate sia per l'individuazione del soprannumerario nell'istituto, sia per il trasferimento d'ufficio; detta continuità di servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 9 punto II) del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.

La continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.

Qualora, scaduto il quinquennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nel quinquennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola elementare utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nel quinquennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del quinquennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.

Il punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(5 bis) La continuità nella sede va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio

continuativo coincidono per il periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Per i docenti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità.

Il punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto per l'istruzione dell'età adulta).

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio di cui alla lettera Co) non è cumulabile per lo stesso anno scolastico con quello previsto dalla lettera C).

(6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi della legge 15/68 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa, dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorità, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c), d) sono cumulabili fra loro.

Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

(7) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:

lettera A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniorità alla sede di titolarità.

- lettera B) e lettera C) valgono sempre;

- lettera D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente.

Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.

(8) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono i sei anni o i diciotto entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

10) E' equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado.

Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità.

Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli **bandito in attuazione della legge 124/1999.**

(11) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma L.341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato; nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 L. 341/90).

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-universitari, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

Si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella L. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

(12) Il punteggio spetta per il titolo di laurea aggiuntivo a quello necessario per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in educazione fisica non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a quello spettante per il diploma di istituto superiore di educazione fisica.

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO SCUOLA SECONDARIA

Io sottoscritt
dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di prestare servizio, nel corrente anno scolastico 2007/2008, presso l'unità scolastica, ubicata nel comune di, scuola di attuale titolarità e di aver prestato ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica, conservandone la titolarità, ovvero in altre istituzioni per cui non si interrompe la continuità come previsto dalla nota 5 dell'allegato D del contratto sulla mobilità nei seguenti anni scolastici:

	Anno scolastico	Scuola (c)	Note (d)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Dichiaro altresì di aver prestato ininterrottamente nel succitato comune, conservandone la titolarità in altre unità scolastiche dello stesso, nei seguenti anni scolastici immediatamente precedenti a quelli già dichiarati.:

	Anno scolastico	Scuola (c)	Note (d)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Data

Firma del docente

.....

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE LEGGE 104/92
(Resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e Legge n. 3 del 16.01.2003)

____ I ____ sottoscritt _____
nat ____ a _____ il _____ e residente
a _____ in via _____ n. ____ docente
con contratto a tempo indeterminato in servizio presso _____
coniuge - genitore - figli ____ anche adottiv ____ del disabile signor _____
nat ____ a _____ il _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

- di beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33 comma 5, ovvero comma 7 della Legge 104/92 in quanto _____ (coniuge-genitore-figlio/a) del disabile signor _____ nato a _____ il _____ residente a _____ alla via _____ n° _____
- di prestare assistenza continuativa, globale e permanente al disabile in quanto non ricoverat ____ a tempo pieno presso istituti specializzati
- di essere convivente con il/la disabile _____ nato/a a _____ () il _____ residente in _____ () via _____ n° _____
- di essere ____ I ____ sol ____ figli ____ in grado di prestare assistenza in quanto i seguenti altri figli _____ non sono in grado di prestare l'assistenza al genitore handicappato in situazione di gra-vità, per le ragioni riportate nelle autocertificazioni allegate, rilasciate da ciascun figlio.
- di beneficiare della precedenza prevista nei trasferimenti interprovinciali, in quanto, avendo instaurato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 01.09.2005 ha interrotto una precedente situazione di assistenza continuativa e globale al disabile _____ con il quale intercorre il seguente rapporto di parentela _____

Allega: Certificato rilasciato dalla Commissione prevista dall'art. 4 Legge 104/92

N. ____ dichiarazion ____ de _____

Data _____

Firma _____

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

...L. sottoscritt... _____ nat... a _____ ()
 il _____ docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di
 _____ (per la scuola secondaria indicare anche la classe di concorso) titolare
 (ovvero nominato a Tempo Indeterminato senza sede definitiva, titolare D.O.P., comandato in assegnazione
 provvisoria, etc.) presso la scuola (o istituto) _____ di
 _____ dell'Ufficio Scolastico Provinciale
 già Centro Servizi Amministrativi di _____, ai sensi delle disposizioni contenute
 nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall'art. 16 della Legge n. 3 del 16/1/03,

DICHIARA

ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l'a.s. 2008/2009 e
 dall'OM relativi alla mobilità del personale docente a Tempo Indeterminato della scuola dell'infanzia, primaria e di
 istruzione secondaria ed artistica:

PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AI FIGLI

di essere nubile, celibe, coniugat, vedov, divorziat, separat
 che il suo nucleo familiare è così composto:

cognome	nome	luogo e data di nascita	rapporto di parentela
1- _____	_____	_____	_____
2- _____	_____	_____	_____
3- _____	_____	_____	_____
4- _____	_____	_____	_____
5- _____	_____	_____	_____

PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO AL CONIUGE, AI GENITORI O AI FIGLI

che il rapporto di parentela con il/la sig. _____ nat a _____
 il _____ residente in _____ dal _____ al _____ quale intende
 ricongiungersi è quello di _____ (coniuge, padre, madre, figlio);
 di avere i seguenti figli maggiorenni che, a causa di infermità (o difetto fisico o mentale) si trovano nell'assoluta
 e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (vedi allegata certificazione o copia autenticata
 rilasciata dall'A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali):

_____ nat a _____ il _____

PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL COMUNE DI ASSISTENZA

ché L. propri, figli, coniuge o genitore _____ nat... a _____
 il _____ può essere assistit. soltanto nel
 Comune di _____, richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di
 _____ dove L. sottoscritt... è titolare, non esiste un Istituto di cura presso il
 quale L. medesim., possa essere assistit... (vedi allegata certificazione)

PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL SUPERAMENTO DI PUBBLICO CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza:

di aver superato un concorso per esami e titoli per la scuola _____
 (per la scuola secondaria indicare la classe di concorso) _____ bandito ai

sensi dell'OM (o DM) del _____ con punteggi _____ su _____ e di essere incluso nella graduatoria di merito al posto _____

PER ATTESTARE L'ESIGENZA PREVISTA PER I FIGLI TOSSICODIPENDENTI E L'ATTRIBUZIONE DEL CONSEQUENTE PUNTEGGIO ^{presso} _____

che il/la figlio/a _____ nat... a _____ il _____, tossicodipendente, può essere assistito nel Comune di _____ per l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo (ovvero per essere sottoposto a programma terapeutico, con l'assistenza del medico di fiducia ai sensi dell'art. 122 comma 3° del DPR 309/90) e che nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il/la medesimo/a possa essere curato/a (allegare la documentazione prevista);

DICHIARAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITA IN CORSI POSTI UNIVERSITARI

di aver conseguito il diploma di specializzazione il _____ presso l'Università di _____, attivato con decreto rettorale, di durata _____, con i seguenti esami specifici _____ ed esame finale con voto _____

DICHIARAZIONE DI PERFEZIONAMENTO CONSEGUITO IN CORSI POST-UNIVERSITARI

di aver partecipato a n° _____ corsi di perfezionamento post-universitario (allegare documentazione)

DICHIARAZIONE DI ALTRO TITOLO DI STUDIO OLTRE QUELLO ATTUALMENTE NECESSARIO

di essere in possesso del titolo di _____, conseguito il _____ presso _____ con voto _____

DICHIARAZIONE DEL TITOLO DI DOTTORATO DI RICERCA

di aver conseguito il titolo di dottorato di ricerca presso l'Università degli studi di _____ il _____

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI STATO DI CUI ALLA L. 425/97 e DPR n. 323/98

di aver partecipato agli esami di stato in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno o di docente di sostegno all'alunno disabile che ha sostenuto l'esame nel /negli a.s.

_____ presso _____

_____ presso _____

_____ presso _____

DICHIARAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA' SUI CORSI PER ADULTI/STRUTTURE OSPEDALIERE/ISTITUZIONI PENITENZIARIE

ai fini dell'attribuzione della priorità sui posti di _____ di essere stato/a in servizio, sui medesimi nei seguenti anni scol. _____ presso _____

DICHIARAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO

di non aver prodotto domanda di mobilità volontaria in un triennio dall'a.s. 2000/01 e di non aver già beneficiato del bonus maturato.

Data _____

FIRMA _____

- b) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art. 485 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994 per il seguente periodo (6)
- c) di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola materna e/o elementare per un numero di anni e di aver ottenuto per ciascun anno scolastico la qualifica non inferiore a buono (7).
- d) di aver prestato anni di servizio pre-ruolo in scuole/istituti situati nelle piccole isole.

I periodi indicati alle precedenti lettere a), b), c), d) assommano, quindi, complessivamente ad anni (tale numero va riportato nella casella 3 del modulo domanda).

4) - di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S.:

a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

dal	al	a	m	gg
Totale				

di avere, quindi, un'anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S. pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado).

b) servizio preruolo

dal	al	a	m	gg
Totale				

di avere, quindi, un'anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su D.O.S. pari ad anni (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le D.O.S. della scuola secondaria di secondo grado).

5) - di avere un'anzianità derivante da servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art. 5 della legge 603/66 nella scuola secondaria superiore successivamente alla nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado, pari ad anni

dal	al	a	m	gg
Totale				

Il periodo indicato deve essere riportato nella casella 5 del modulo domanda, qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per la scuola secondaria di II grado.

DATA

FIRMA DEL DOCENTE

- (1) Ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (allegato D valutazione dell'anzianità di servizio del C.C.N.D. sulla mobilità).
- (2) I servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.
- (3) La presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.
- (4) Il servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educatrici femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educatrici femminili statali. E' valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:
 - a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale);
 - b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell'art 527 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive;
 - c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19/3/1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica;
 - d) per gli anni scolastici dal 1974/75 al 1982/83 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dall'1 febbraio in poi e deve aver partecipato altresì in ogni caso alle operazioni di scrutinio finale;
 - e) per gli anni scolastici dal 1983/84 in poi l'anno di servizio pre-ruolo deve essere valutato se vi sia stata prestazione di servizio per almeno 180 giorni (allegato D valutazione dell'anzianità di servizio del C.C.N.D. sulla mobilità).
- (5) Depennare la dicitura che non interessa.
- (6) Il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art 435 del decreto legislativo n. 297 del 16/4/1994, nella misura prevista dal citato art. 39 C.C.N.D. sulla mobilità per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in condizioni di servizio di insegnamento non di ruolo.
- (7) Il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo degli insegnanti elementari è subordinato, fino all'a.s. 1974/75, alla condizione che le qualifiche ottenute per ciascun anno siano non inferiori a "buono" e a condizione che vengano espressamente dichiarate.